

Disposizioni sperimentali per l'allertamento e l'organizzazione del Sistema Regionale di Protezione Civile relativamente a incendi boschivi che interessano o minacciano insediamenti ed infrastrutture .

Premessa

Le situazioni di grave criticità che si sono verificate nelle regioni italiane del centro-sud durante il periodo estivo del 2007 in conseguenza del propagarsi di incendi boschivi ad aree a vasta densità abitativa, ha sviluppato una attenta riflessione circa le procedure preordinate alla salvaguardia della pubblica incolumità in caso di incendio.

Fermo restando che il fattore strategico per la prevenzione del rischio connesso ai fenomeni di propagazione sopra richiamati è da individuarsi nella tempestività e nell'efficacia dell'attività di spengimento, risultano parimenti essenziali le attività di interdizione della circolazione stradale e di tempestivo allontanamento delle persone dalle aree antropizzate che potrebbero essere interessate in conseguenza dell'effettiva propagazione dell'incendio nonché l'assistenza alle persone allontanate dalle aree già coinvolte ad opera dal Corpo nazionale dei VVF, esclusivo titolare della competenza relativa agli interventi di soccorso tecnico urgente.

Le presenti disposizioni, a carattere sperimentale, si pongono come obiettivo quello di favorire un efficace svolgimento delle attività di sopra richiamate, per quanto in competenza dei comuni e più in generale del sistema regionale di protezione civile, attraverso la definizione di una procedura di segnalazione delle criticità in atto o previste, strutturata secondo il modello già sperimentato per l'allerta meteo e attraverso l'indicazione di modalità organizzative per il relativo svolgimento, favorendo, durante la fase di gestione dell'evento, ogni possibile sinergia tra le varie funzioni (e le strutture) coinvolte.

Art. 1 – Ambito di applicazione

- 1.- Le presenti disposizioni si applicano in presenza di incendi boschivi che interessano o minacciano:
- a) insediamenti civili, rurali o industriali.
 - b) infrastrutture ferroviarie ovvero infrastrutture stradali con significativa intensità di traffico
 - c) linee elettriche ad alta ed altissima tensione per le quali le sale operative competenti in materia di incendi boschivi abbiano richiesto la disattivazione.

Art. 2 – Segnalazione preventiva

1.- L'insorgenza degli incendi di cui all'art.1 è oggetto di specifica segnalazione da parte delle sale operative preposte alla lotta attiva contro gli incendi boschivi (AIB), specificate al successivo comma 3, nei confronti del sistema regionale della protezione civile ed è finalizzata a portare immediatamente a conoscenza quest'ultimo di situazioni che possono richiedere:

- l'inibizione alle aree interessate dall'incendio;
- l'assistenza alla popolazione evacuata

- l'adozione dei provvedimenti preventivi necessari a ridurre o mitigare i danni conseguenti la possibile estensione dell'incendio alle aree al di fuori della zona operativa (ambito nel quale operano le strutture AIB e VVF di spegnimento)

2.- La segnalazione costituisce una forma specifica di allerta ai fini delle attività di protezione civile e comporta l'attivazione dei comuni e delle province interessate per le attività di monitoraggio e informazione, presidio e organizzazione previste dalle presenti disposizioni e dai piani di protezione civile locali

3.- La segnalazione è effettuata dalla "Sala Operativa" Antincendio Boschivo responsabile per la "gestione diretta" (ovvero, ai sensi del piano operativo, SOUP o COP a seconda del giorno/ora dell'anno) alle strutture della/e Provincia/e coinvolte che svolgono l'attività di Centro Situazioni (Ce.Si.).

4.- Per le esigenze connesse alla tempestività delle azioni e alla funzionalità delle sale operative coinvolte la segnalazione è effettuata nella sola forma dell'avviso telefonico, utilizzando il recapito comunicato formalmente dalle Province nell'ambito delle procedure di allerta per rischio idraulico e idrogeologico, salva diversa specifica richiesta pervenuta dalle province medesime

5.- La segnalazione da SOUP/COP al Ce.Si. Provinciale specifica in particolare:

- a) la località e l'area interessata dall'incendio;
- b) l'indicazione sommaria delle strutture operative già presenti sul posto o comunque che vi stanno convergendo.
- c) Le azioni già attivate per fronteggiare l'evento
- d) L'eventuale presenza sul posto di un referente comunale e le modalità per contattarlo (cellulare ovvero strumento radio AIB)

6.- Ove possibile, la segnalazione indica anche gli elementi che seguono, che comunque sono oggetto di informativa nell'ambito dei raccordi di cui agli articoli successivi:

- a) la possibile area di espansione, tenuto conto di quanto rappresentato dalle competenti strutture operative già intervenute e alle condizioni meteorologiche in atto nonché i principali elementi esposti in tale area, che hanno giustificato l'invio della segnalazione al sistema di protezione civile;
- b) se determinabile, una stima dei tempi nei quali l'incendio potrebbe interessare gli elementi esposti che hanno giustificato l'invio dell'allerta;
- c) Il nominativo del DO, ove presente sul posto (Direttore delle Operazioni di spegnimento) e le modalità per contattarlo (cellulare ovvero strumento radio AIB)

Art. 3 – Adempimenti della Provincia

1.- Al ricevimento della segnalazione di cui all'art.2 il Ce.Si. della Provincia provvede a darne immediata notizia, anche tramite avviso telefonico, al comune /ai comuni direttamente interessati rispetto alle aree indicate dalla SOUP/COP, verificando con il medesimo:

- a) l'organizzazione eventualmente già attivata da parte del comune e le modalità per prendere contatto con la medesima
- b) le necessità di eventuale supporto per le attività di salvaguardia e assistenza della popolazione di competenza del comune
- c) le modalità per assicurare il successivo raccordo informativo.

2.- La comunicazione al comune è effettuata anche quando la Sala Operativa AIB abbia comunicato al Ce.Si. della Provincia la presenza nel luogo dell'incendio di un referente comunale

3.- Il Ce.Si della Provincia provvede altresì a prendere contatto con il Comando provinciale dei VVF e la Prefettura anche al fine di concordare, ove opportune e non previste nel piano di protezione civile provinciale, le forme di raccordo reciproco.

4.- Le province utilizzano, ai fini delle comunicazioni di cui al presente articolo, i recapiti formalmente trasmessi dai comuni nell'ambito delle procedure di allerta per il rischio idraulico e idrogeologico, salva diversa specifica indicazione pervenuta dai comuni medesimi.

Art. 4 – Adempimenti del Comune

1. Il Comune, al ricevimento della comunicazione di cui all'art.3 da parte della Provincia, provvede a:

- a) organizzare, ove non lo abbia già fatto, le modalità di raccordo informativo con l'organizzazione AIB e con i VVF presenti sul luogo dell'incendio, anche attraverso l'invio sul luogo medesimo di un proprio referente
- b) contattare la Sala Operativa AIB di riferimento (SOUP o COP) e il Comando Provinciale VVF per:
 - acquisire ogni eventuale ulteriore informazione di dettaglio circa la situazione in atto e i possibili sviluppi dell'incendio nonché i riferimenti rispettivamente del Direttore delle Operazioni di Spegnimento per l'organizzazione AIB e del Direttore Tecnico dei Soccorsi per i VVF;
 - Comunicare la propria attivazione, il nominativo del referente sul luogo dell'incendio e i relativi recapiti
 - Concordare le modalità per il successivo costante aggiornamento informativo.
- c) Relazionare al Ce.Si. della Provincia ogni iniziativa assunta ai sensi delle precedenti lettere concordando con la medesima le modalità per ogni successivo raccordo informativo

2.- Ove dalle informazioni assunte ai sensi della lett.b) ovvero direttamente dal referente comunale in loco, emerga la esigenza di porre in atto interventi di assistenza ad eventuali evacuati dall'area dell'incendio ovvero interventi di evacuazione preventiva di insediamenti posti in aree limitrofe a quella coinvolta dall'incendio o comunque ogniqualvolta appaia opportuno anche in relazione al coinvolgimento effettivo o potenziale delle infrastrutture, il Sindaco o il diverso soggetto competente in base all'ordinamento comunale provvede agli adempimenti organizzativi necessari ad assicurare il coordinamento delle attività di protezione civile di propria competenza, tra cui in particolare l'attivazione del centro operativo comunale in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente e dal piano di protezione civile comunale/intercomunale.

Art. 5 - Segnalazione e monitoraggio evento

1.- Relativamente alle sole attività di protezione civile svolte nell'ambito degli incendi di cui all'art.1 Comune e la Provincia applicano le procedure relative alla segnalazione degli eventi di cui al Decreto Dirigenziale 6884 del 2005 e successive modificazioni.

Art. 6 –Entrata in vigore e adeguamento procedure

1.- Le presenti disposizioni si applicano a partire dalla data del 15 luglio 2008.; entro tale data le province e i comuni assicurano gli adempimenti funzionali all'applicazione delle disposizioni medesime.

2.- Entro il 30 ottobre 2008 la Regione promuove specifici incontri con l'organizzazione AIB, i VVF, i Comuni e le Province per verificare l'applicazione delle presenti disposizioni sperimentali nonché la loro adeguatezza rispetto alle esigenze verificatesi al fine di proporle, anche con modifiche, l'adozione in via definitiva.